DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE MILITARE ITALIANA A MISSIONI INTERNAZIONALI

Art. 9

Sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 giugno 1998, n. 200, nell'ambito delle missioni di cui agli articoli 4 e 5. L'efficacia delle disposizioni della presente legge decorre dal 30 giugno 1998. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Versione in vigore dal 11 agosto 1998, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali
Estremi	Legge 3 agosto 1998, n. 270
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1998

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-partecipazione-militare-italiana-a/art-9/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it